

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE

Il CIG assegnato alla presente commessa è ZCD2FCDAE6

TRA

il Comune di Carsoli, (Partita IVA e Codice fiscale 002217280668), rappresentato dalla Dr.ssa Sabrina Marzano nata a Sante Marie (AQ) il 11/04/1968 - C.F. MRZSRN68D51I326I che interviene nella qualità di Responsabile dell'Area "Servizi Generali", ai sensi dello Statuto Comunale, nonché della nomina del Sindaco disposta con decreto sindacale prot. n. 294 del 14.01.2020, qui residente per la carica ricoperta, nel proseguo denominato Cliente;

E

l'Avv. Mario Perugini del Foro di Macerata, nato a Jesi il 30.01.1976, con studio in Via Zavatti, 8 a Civitanova Marche (MC)
C.F.: PRGMRA76A30E388R - P./IVA: 01655400438
E-mail: peruginimario@libero.it
Pec: avvmariperugini@puntopec.it
Tel. 0733/813602
Fax 0733/770554

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118/2018;

Viste le Determinazioni del Responsabile dei Servizi Generali n. 179 del 14/08/2018 e n. 189 del 28/08/2018;

Vista la Determinazione dei S.G. n° 206 del 16.12.2020 con la quale si è preso atto della rinuncia, per sopravvenuta incompatibilità, al mandato di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente nel procedimento promosso innanzi al Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del Lavoro dal dipendente matricola n. 28 in oggetto, trasmessa dall'Avv. Antonino Landro con nota acquisita al prot. n° 8832 in data 27.11.2020 nonché della disponibilità dichiarata dall'Avv. Perugini, acquisita al prot n° 9468 del 16.12.2020, di subentrare nel mandato in luogo del Collega rinunciatario

Visto il D.M. n. 55/2014 che stabilisce i parametri specifici per la determinazione del compenso;

Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dall'Avv. Perugini acquisito al protocollo dell'Ente con il numero 7275 del 17.08.2018 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto della disponibilità dichiarata dall'Avv. Perugini di ridurre del 50% l'originaria offerta del 2018, portandola ad €. 300,00 (comprensivo del rimborso forfettario) oltre IVA e CAP come per legge;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario/ stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. Il Comune di Carsoli ha necessità di conferire l'incarico di assistenza legale per garantire la continuità – dopo la rinuncia all'incarico dell'Avv. Landro - della rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio promosso dal dipendente matricola n. 28 davanti al Tribunale di Avezzano in funzione di giudice del lavoro – valore controversia inferiore € 1.100,00;
2. L'incarico ha per oggetto la resistenza in giudizio dell'Ente nel procedimento (R.G. 712/2018) promosso con ricorso ex art. 409 c.p.c. innanzi al Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del lavoro dal dipendente matricola n. 28;

3. Il compenso per le prestazioni da svolgersi per il procedimento de quo viene quantificato consensualmente in € 300,00 (comprensivo del rimborso forfettario) oltre IVA e CAP come per legge, sulla base del preventivo restituito dal professionista incaricato, acquisito al prot. n° 9468 del 16.12.2020 nel rispetto delle tabelle professionali approvate con D.M. 10/03/2014 N. 55 pubblicato nella G.U. del 02.04.2014 recante i “Nuovi Parametri Forensi”, relative alla liquidazione delle spese di lite da parte del giudice.
In caso di successione di tariffe professionali, la tariffa applicabile sarà quella che vige alla data di liquidazione (*Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 16581/2012*).
4. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.
5. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà a saldo in base al preventivo allegato.
6. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.
7. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
8. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.
Nei casi in cui per resistere in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal

legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

9. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, o tramite pec, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
10. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
11. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
12. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
13. L'Avvocato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. In caso di mancata osservanza di tali obblighi l'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto.
14. L'Avvocato, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo giudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
15. L'Avvocato si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
16. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

PER IL COMUNE DI CARSOLI
Dr.ssa Sabrina Marzano

IL PROFESSIONISTA
Avv. Mario Perugini

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole dal punto 1 al punto 16.